





CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE' DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI









Provincia di Verona

ARTICOLO	TITOLO	PAGINA
Art. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Pag. 3
Art. 2	DURATA	Pag. 3
<i>Art.</i> 3	REQUISITI	Pag. 3
Art. 4	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO	Pag. 4
Art. 5	VERSAMENTI	Pag. 4
Art. 6	CAUZIONE	Pag. 4
Art. 7	PENALITA'	Pag. 4
Art. 8	REINTEGRO E DEPOSITO CAUZIONALE	Pag. 5
Art. 9	CARATTERE DI SERVIZIO	Pag. 6
Art. 10	MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 6
Art. 11	RESPONSALITA' PER DANNI CAUSATI DAGLI IMPIANTI	Pag. 6
<i>Art.</i> 12	RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI	Pag. 6
Art. 13	TUTELA DELLA SICUREZZA	Pag. 7
Art. 14	RECAPITO	Pag. 7
Art. 15	OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO	Pag. 7
Art. 16	RICHIESTE DI AFFISSIONE	Pag. 8
Art. 17	AFFISSIONI D'URGENZA	Pag. 9
Art. 18	VIGILANZA E CONTROLLI	Pag. 9
Art. 19	AFFISSIONI SCADUTE	Pag. 9
Art. 20	AFFISSIONI ABUSIVE	Pag. 9
<i>Art.</i> 21	RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	Pag. 9
Art. 22	RESPONSALITA'	Pag. 10
Art. 23	CONTABILITA'	Pag. 10
Art. 24	SERVIZI GRATUITI	Pag. 11
Art. 25	DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	Pag. 11
Art. 26	DECADENZA	Pag. 11
Art. 27	FORO COMPETENTE	Pag. 11
Art. 28	SPESE DI CONTRATTO	Pag. 11
Art. 29	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03	Pag. 12
Art. 30	NORME DI RINVIO	Pag. 12









ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato speciale disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni regolamentati dal decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.

ART. 2 - DURATA

La durata della concessione è di anni cinque, decorrenti dal 1° gennaio 2011, pertanto la scadenza è il 31.12.2015.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

Il Concessionario è comunque tenuto a gestire provvisoriamente il servizio alle stesse condizioni anche dopo la scadenza, per il periodo eventualmente necessario al perfezionamento delle procedure di conferma, ovvero, per l'aggiudicazione di un nuovo appalto, ovvero per la gestione diretta o associata del servizio.

Il contratto si riterrà risolto di diritto qualora nel corso della sua durata venissero emanate norme di legge che abrogassero completamente l'oggetto della concessione. In tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

Allo scadere del predetto periodo (1.1.2011 – 31.12.2015) la concessione potrà essere rinnovata per cinque anni purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune e fatte salve eventuali norme ostative a detta facoltà. A tal fine, il concessionario dovrà presentare apposita richiesta almeno 6 mesi prima della prevista scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 3 – REQUISITI

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella Categoria I^, come disciplinata dal D.M. 289/00 e s.m.i. e avere un Capitale sociale interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima, pari a € 10.000.000,00 indicata all'art. 32, c. 7–bis, della legge n. 2 del 28.01.2009 che modifica il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289.

Esso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.









ART. 4 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

Il servizio viene compensato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione a canone corrisposto e qualità del servizio, comprendendone anche gli aspetti tecnici per la migliore gestione di tale servizio, ai sensi dell'art. 83, c. 1, del D.Lgs. 163/06, prevedendo un ammontare a base d'asta del minimo garantito pari a € 55.000,00, ciascun anno della convenzione, con adeguamento annuale secondo ISTAT, per il servizio di liquidazione, accertamento, e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Nel caso di revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità, il canone e il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al dieci per cento.

ART. 5 - VERSAMENTI

Il concessionario versa il corrispettivo per la gestione del servizio e minimo garantito alla Tesoreria Comunale di Soave, in quattro rate trimestrali posticipate, scadenti il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio, con presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate.

In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione di un'indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di due punti sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla concessione.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a prestare una cauzione a corredo dell'offerta, pari al 2% del prezzo indicato nel bando, costituita nei modi di cui all'art. 75, c. 2, del D. Lgs. 163/06. Il concessionario aggiudicatario è obbligato altresì ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 a costituire la garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 7 - PENALITA'

Qualora il concessionario prolungasse l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, incorre nella









penale di euro 0,50 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorni successivo a quello della scadenza.

Il concessionario è pure passibile della penalità di euro 1,00 (UNO) per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse promossa da privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 1 (UNO).

Qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 1(UNO) ognuno, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1994 (G.U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 15, lettera k), il concessionario è passibile della penale di euro 100 (cento).

Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato stesso o dal Regolamento, il concessionario è passibile della penalità fino a euro 100 elevabili al doppio in caso di recidiva.

Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del concessionario.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa addebitabile al concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione.

Per l'accertamento delle inadempienze, è incaricato il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del servizio tributi.

Le penalità sono comminate con provvedimento del dirigente del servizio tributi e notificate al concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 3 dalla notifica.

Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

ART. 8 – REINTEGRO DEPOSITO CAUZIONALE

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, dovesse diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e fatto salvo il risarcimento dei danni.









ART. 9 – CARATTERE DI SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

ART. 10 – MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

ART. 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DAGLI IMPIANTI

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

ART. 12 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 15 punto k).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti come sopra meglio specificato, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.









ART. 13 – TUTELA DELLA SICUREZZA

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare al comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Nel caso tale manutenzione sia appaltata ad altri soggetti, il concessionario è tenuto a verificare il rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Il concessionario deve comunicare al comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

ART. 14 – RECAPITO

Il concessionario è obbligato a predisporre entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, nel territorio comunale di Soave, un apposito e idoneo recapito aperto al pubblico cinque giorni la settimana, per non meno di sei ore al giorno.

Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie e fruire appieno del servizio.

Tale recapito dovrà essere dotato di telefono, fax, indirizzo e-mail, in modo che l'Utenza possa effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato e altresì dotato di dicitura "Servizio Affissioni Pubblicità", previo accordo con l'Ufficio Tecnico per le dimensioni e la tipologia della stessa.

ART. 15 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- d) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'articolo 13 del presente capitolato;
- e) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;









- f) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- g) gestire il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- h) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- i) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;
- j) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
- l) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- m) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- n) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

ART. 16 – RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione al Comune e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo stesso.

È fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

È cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.









ART. 17 – AFFISSIONI D'URGENZA

La maggiorazione, di cui all'articolo 22, c. 9, del Decreto Legislativo n. 507/93 per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi è attribuita al concessionario del servizio nella stessa percentuale dell'imposta.

I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa ammonizione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ART. 19 – AFFISSIONI SCADUTE

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ART. 20 - AFFISSIONI ABUSIVE

Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, dal Regolamento.

Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

ART. 21 – RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n.







507/93, dal Regolamento, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per la attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ART. 22 - RESPONSABILITA'

Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza.

Il massimale per sinistro e per anno non deve essere inferiore a € 2.000.000,00.

Tra le garanzie prestate deve essere espressamente richiamata la RC per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali ed artigianali. L'eventuale importo di franchigie e/o scoperti previsti dalla polizza restano a carico del concessionario.

ART. 23 - CONTABILITA'

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione sarà conservata a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Alla fine di ogni semestre, ed entro il termine coincidente con il versamento delle rate semestrali, il concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate evidenziando l'importo netto complessivo di spettanza comunale.









ART. 24 – SERVIZI GRATUITI

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto.

ART. 26 – DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza sarà notificata tramite raccomandata A/R dal Comune alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia delle Finanze. La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessi, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. A tale scopo il Sindaco diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, degli archivi di cui all'articolo 15 lettera k), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari e comunicazioni, l'aggiudicatario dovrà indicare espressamente il domicilio.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti e che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, verranno deferite al giudice ordinario, il cui foro competente è quello del Tribunale di VERONA.

ART. 28 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, che verrà redatto in forma di atto pubblico amministrativo, sono a carico del concessionario.









ART. 29 – INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato e dell'esecuzione del conseguente rapporto contrattuale.

ART. 30 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in quanto compatibili con le norme del Codice Civile, e a ogni altra norma applicabile in materia.